

DIRETTIVA AI SENSI DEL R.D. 523/1904

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

SITUAZIONI DI RISCHIO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ DERIVANTI DALLA PRESENZA DI PISTE E GUADI ALL'INTERNO DI ALVEI E AREE GOLENALI

1. PREMESSA

La presente Direttiva esplicita nel dettaglio le attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico da attuare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e derivante dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali.

Opere, queste, vietate dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”, che individua un complesso di azioni finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale, alla sua salvaguardia e tutela.

Gli evidenti effetti degli attuali mutamenti climatici ed il conseguente regime di piogge che ne deriva hanno aggravato gli effetti di fenomeni di piena dei corsi d'acqua che passano, repentinamente, da regimi di magra a regimi di piena straordinaria anche nel giro di poche ore.

Il fenomeno impone un'attenzione specifica su tutte quelle opere, quali piste, guadi, attraversamenti ed aree destinate ad attività antropiche, poste all'interno di alvei o di aree golenali.

L'accertata presenza di guadi non autorizzati posti all'interno degli alvei fluviali e viabilità locali che attraversano impropriamente i corsi d'acqua, espone la popolazione coinvolta a gravissimi rischi per la propria incolumità.

Tali improprie viabilità, infatti, spesso caratterizzate da pavimentazioni impermeabili e talvolta corredate da impianti di illuminazione stradale, guardrail, etc., inducono la popolazione, al transito, esponendola, così, a gravissimi pericoli, in caso di piene fluviali anche non rilevanti.

Pertanto, il mantenimento e/o l'utilizzo di tali improprie viabilità in alveo, determina:

- induzione all'utilizzo di viabilità improprie e conseguente grave esposizione a rischi;
- creazione di ostacolo al regolare deflusso delle acque fluviali;
- occupazione abusiva di sedime del demanio idrico fluviale.

L'art. 7 del D.P. Reg. n° 4/2019 ha individuato l'Autorità di Bacino quale soggetto competente in materia e disposto che “*L'Autorità di Bacino espleta le attività di polizia idraulica nel rispetto delle disposizioni del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e della vigente legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo. Per attività di polizia idraulica si intende quel complesso di attività amministrative e tecniche dirette alla gestione delle acque pubbliche, al controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico nonché al controllo ed alla sorveglianza dei fiumi e dei torrenti al fine di mantenere e migliorare il regime idraulico secondo la vigente normativa di settore.*”

Sulla materia, questa Autorità di Bacino aveva già dato prime indicazioni, a tutti i Comuni dell'Isola, con nota del Segretario Generale prot. n. 12462 del 24/09/2020 che qui si intende richiamata.

Tali viabilità in alveo, devono essere immediatamente rimosse, a cura e spese dei soggetti pubblici e privati individuati quali responsabili della loro realizzazione, mantenimento ed uso improprio.

La presente Direttiva, pertanto, richiama i relativi dettami normativi e dispone le azioni attuative volte all'accertamento delle relative responsabilità e le modalità di individuazione ed eliminazione di tali improprie e pericolosissime viabilità in alveo,

2. IL REGIME NORMATIVO DETTATO DAL R.D. 523/1904 E DA SPECIFICHE NORME DI SETTORE

I contenuti normativi del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” individuano un complesso di azioni, oggi in capo all’Autorità di Bacino, finalizzate alla corretta gestione del Demanio Fluviale.

In particolare, al Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”:

- **l’art. 93** stabilisce che “***Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.***”.
- l’art. 94 stabilisce che “*Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto (oggi dall’Autorità di Bacino), sentiti gli interessati.*”

Al fine di una corretta e univoca applicazione dei disposti del citato Capo VII del R.D. 523/1904 si premette che con **Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022**, sono state approvate le “***Direttive per la determinazione dell’ampiezza dell’alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d’uso di cui all’art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904***”, che qui si intendono integralmente riportate, i cui contenuti esplicitano in modo chiaro e univoco, le metodologie per la individuazione delle aree di pertinenza di corsi d’acqua pubblica sulle quali sono regolamentate o inibite attività antropiche e di modifica del suolo quali la costruzione di opere, le piantumazioni e i movimenti di terra.

3. ATTIVITÀ VIETATE

Con riferimento ai contenuti della presente direttiva (piste e guadi all’interno degli alvei), ai sensi dell’**art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523**, sono **lavori ed atti vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.

4. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E/O A CONDIZIONI

Con riferimento ai contenuti della presente direttiva (piste e guadi all’interno degli alvei), ai sensi dell’**art. 97 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523**, **non si possono eseguire se non con speciale permesso dell’Autorità di Bacino e sotto l’osservanza delle condizioni imposte:**

“e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;”

Si ricorda altresì che tutte le opere di attraversamento di alvei di corsi d’acqua pubblica, siano essi ponti o tombini, devono essere realizzate secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e più precisamente:

- capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici;
- “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti*” redatte ai sensi dell’art.

7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n° 71 del 29/03/2022;

- “*Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombature e coperture dei corsi d'acqua*” redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022.

Per le opere in argomento, progettate e dimensionate in relazione ai contenuti delle norme sopra elencate, dovrà essere richiesto, all'Autorità di Bacino, il rilascio della Autorizzazione Idraulica Unica.

La presenza di manufatti in alveo non autorizzati costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini e la loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni della sezione idraulica che portano ad esondazioni significative.

Ci si riferisce specificatamente all'esistenza di piste all'interno degli alvei e di guadi che ne consentono l'attraversamento a raso.

Molteplici sono infatti i casi in cui è stata rilevata, all'interno di alvei e/o zone golenali, l'esistenza di vie di accesso ad aree in cui si esercitano attività agricole e/o ad insediamenti lavorativi e/o a civili abitazioni. Si tratta sia di piste in terra battuta che di vere e proprie strade, tutte percorribili da mezzi meccanici e che spesso costituiscono uniche vie di accesso ai citati insediamenti.

Tali opere, che sono state negli anni realizzate, costituiscono violazione alle disposizioni che il citato R.D. n° 523/1904 detta in ordine alle attività consentite o meno in prossimità di alvei e zone golenali e alle distanze che da questi, ciascun manufatto deve rispettare. Spesso, le stesse, ricadono all'interno di aree di proprietà del demanio idrico fluviale e la loro realizzazione ha provocato la dismissione degli argini originari e il restringimento degli alvei dei corsi d'acqua interessati costringendo le acque a scorrere in porzioni limitate degli stessi.

I così detti “guadi”, sono spesso rinvenibili in corrispondenza di corsi d'acqua a regime torrentizio (tipico della maggioranza di corsi d'acqua della nostra regione) che rimangono asciutti in buona parte dell'anno ma sono sommersi dalle acque in occasione del transito di portate idriche susseguente ad eventi piovosi. In definitiva, l'esistenza e l'utilizzo di tali opere fa sì che le aree dalle stesse interessate siano oggi sede di particolare rischio per la pubblica e privata incolumità.

Inoltre, l'improprio invito ad attraversare a guado un corso d'acqua, specie se in prosecuzione di viabilità comunali, oltre che costituire occupazione abusiva di Demanio idrico, configura situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

I conseguenti danni a persone o cose trascinate dalla corrente idraulica, sono ascrivibili esclusivamente al soggetto che ha realizzato e mantenuto nel tempo l'uso dell'impropria viabilità in alveo.

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

- considerato che non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi;
- considerato che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;
- ritenuto che l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati;

1) **I Comuni**, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, dovranno:

- **accertare** l'esistenza o meno, nel territorio di propria competenza, di infrastrutture di tipologia ascrivibile a quelle in precedenza descritte, comunicando gli esiti di tali accertamenti a questa Autorità di Bacino specificando, con relazione e planimetrie, la posizione, le caratteristiche e la finalità cui dette infrastrutture assolvono;
- **accertare** l'identità dei soggetti che hanno realizzato i manufatti come sopra riscontrati e darne comunicazione a questa Autorità di Bacino;
- **provvedere** a trasmettere a questa Autorità di Bacino, qualora siano essi stessi responsabili della realizzazione e tenuta delle predette opere, eventuali autorizzazioni ottenute, ai sensi del R.D. 523/1904, per la loro costruzione e mantenimento;

- **adottare** sistemi di allarme e/o di avviso (cartellonistica, semafori, sirene, ecc,) che inibiscano l'utilizzo delle infrastrutture in argomento (piste e guadi) in caso di previsioni meteo che portino alla emanazione di allerta gialla o arancione o rossa (dell'adozione di tali misure dovrà esserne data comunicazione anche a questa Autorità di Bacino ed alla Prefettura territorialmente competente);
- 2) **Il Corpo Forestale della Regione Siciliana**, qualora nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e controllo del territorio, accerti la presenza dei manufatti in alveo, come sopra descritti, avrà cura di comunicare la loro localizzazione, all'Autorità di Bacino ed al Comune territorialmente competente;
- 3) **L'Autorità di Bacino**, nell'ambito delle proprie attività di Polizia Idraulica:
- **provvederà**, all'accertamento delle violazioni dei divieti in premessa elencati trasmettendo gli esiti all'Autorità Giudiziaria competente per i rilievi penali di competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 378 dell'allegato "F" alla L. 20/03/1865 n. 2248 e dell'art. 1 del R.D. 19/11/1921 n. 1688;
 - **emetterà** apposite ordinanze di rimozione e ripristino dei luoghi nei confronti dei soggetti che hanno realizzato i manufatti e le opere in difformità al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e alle altre norme di settore;
 - **procederà** alla rimozione in danno, delle opere di cui si è disposta l'ordinanza, qualora non provvedano nei tempi statuiti dalla stessa, i soggetti che le hanno realizzate o nel caso in cui non venga accertata la titolarità della loro realizzazione.

Nei tratti di alveo in cui persistono situazioni di rischio per la pubblica incolumità, compete, tra l'altro, al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

- la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico;
- l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

In caso di omissione, da parte dei Comuni, alle disposizioni sopra riportate, le conseguenze civili e penali per eventuali danni a cose e persone, determinati dal mancato o impedito deflusso delle acque a causa della presenza in alveo delle infrastrutture di che trattasi, saranno imputate a carico degli stessi.

Nel caso in cui i soggetti privati come sopra individuati non dovessero provvedere alla rimozione delle opere in alveo a seguito di ordinanza dell'Autorità di Bacino, le conseguenze civili e penali per eventuali danni a cose e persone, determinati dal mancato deflusso delle acque a causa della presenza in alveo delle infrastrutture di che trattasi, saranno imputati agli stessi.

Come già disposto con la citata nota di questa Autorità di bacino prot. n. 12462 del 24/09/2020, si invitano i Comuni interessati dalle opere in argomento ad avviare, sin d'ora, le procedure necessarie per la realizzazione di eventuali opere alternative quali:

- spostamento delle piste e delle strade oggi esistenti in aree poste al di fuori del demanio idrico fluviale e che comunque garantiscano condizioni di sicurezza idraulica;
- eliminazione degli attraversamenti a guado e loro sostituzione con opere di attraversamento da realizzare nel rispetto delle vigenti norme di settore;
- programmazione e realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua.

Il Segretario Generale
SANTORO



Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO
Data: 2023.05.30
08:35:39 +02'00'